



Comune di Valbrenta

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/11/2021

AGGIORNATO CON:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile"
- D.P.C.M. 26 maggio 2000
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali"
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002
- D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
- Legge 1° agosto 2002 n. 166 (art.28)
- Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18
- D.G.R. 17 giugno 2014 n. 982
- Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"

CAPO I

OGGETTO E COMPETENZE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni statali e regionali vigenti, ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare l'insieme dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, onde prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri Organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del Titolo V della parte I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con regolamento di cui agli artt. 48, c. 3, e 89 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso la forma di gestione in economia e, eventualmente, ai sensi degli artt. 113 e segg. del D.Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda USL.

5. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

6. I procedimenti relativi alla morte (dalla ricezione denunce di morte, certificato del medico necroscopo, redazione o trascrizione atto di morte, autorizzazione alla sepoltura e al trasporto funebre) spettano all'Ufficio servizi demografici.

7. Le pratiche amministrative successive e connesse spettano all'area a cui il servizio è assegnato.

8. Gli aspetti tecnico-edilizi e manutentivi del cimitero al responsabile dell'area tecnica a cui il servizio è assegnato.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4. I rapporti di terzi con il Comune e/o con il soggetto gestore sono disciplinati ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente Regolamento.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c).il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate dal luogo del decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
- d) l'inumazione in campo comune, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per i defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, purché decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune di cui alla lettera d);
- f) la fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico;
- g) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute che in vita erano indigenti, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- i) l'iscrizione nel Registro della Cremazione.
- l) la cremazione e l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Il rilascio degli atti autorizzativi, le tariffe previste per le concessioni, gli altri servizi in ambito funerario o cimiteriale, sono determinati e sottoposti al pagamento nelle forme e nei modi stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI – OBITORI – CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMiato

Art. 5 – Periodo di osservazione (Ai sensi dell’art. 10 L.R. 18/2010)

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade di norma dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte” e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 “Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: “Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione di morte”.
4. L’osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l’abitazione venga dichiarata inadatta dall’azienda ULSS;
 - b) presso la struttura obitoriale;
 - c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.
6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all’obitorio in locali idonei, nell’ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge come da D.G.R. n. 982 del 17/06/2014 – Allegato A, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
 - d) per le quali i congiunti o gli altri aventi titolo hanno chiesto il trasferimento a norma degli artt. 10 e 11 della L.R. n. 18/2010.
2. L’ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori dei cimiteri comunali è autorizzata dal Responsabile dell’Area a cui il servizio è assegnato ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall’Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2 – lettera g), della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l’azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
5. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma precedente, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all’azienda ULSS e al Comune.
6. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art.7 – Trasferimento durante il periodo di osservazione (Ai sensi dell'art. 11 L.R. 18/2010)

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 8 - Casa funeraria e sala del commiato (Ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 18/2010)

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere;
 - b) trattamento conservativo;
 - c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
 - d) custodia ed esposizione del cadavere;
 - e) attività proprie della sala del commiato.
 2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. Veneto n. 18/2010 e la gestione è subordinata a presentazione di s.c.i.a. al competente ufficio comunale.
 3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private e dai cimiteri.
 4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.
 5. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
 6. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. Veneto n. 18/2010, la gestione è soggetta a comunicazione al competente servizio del Comune.
 7. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private.
- La casa funeraria e la sala del commiato devono possedere i requisiti di cui all' Allegato A alla Dgr Veneto n. 982 del 17 giugno 2014.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9 - Tipi di trasporto

1. Nel territorio comunale il servizio dei trasporti funebri è esercitato in regime di libera concorrenza.
2. Il trasporto funebre può essere eseguito unicamente dalle imprese di onoranze funebri in possesso della autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. Veneto n. 18/2010 e della D.G.R. n. 982 del 17 giugno 2014.
3. Per i trasporti nel Comune, l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
4. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.

7. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 10 - Trasporto per e da altri comuni

1. L'incaricato del trasporto di una salma o resti fuori Comune deve essere munito di una apposita autorizzazione del responsabile del servizio, a norma dell'art. 338 del T.U.LL.SS. 1265/1934, che deve essere consegnata al custode del Cimitero o del forno crematorio.
2. La domanda deve essere accompagnata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile.
3. Alla autorizzazione al trasporto è allegato il verbale di eseguite prescrizioni per trasporto funebre di salma, a cura dell'incaricato al trasporto.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi del presente regolamento.
5. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Responsabile di servizio del Comune ove è avvenuto il decesso. Al di fuori di questo caso, il trasporto delle ceneri da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al primo comma.

Art. 11 - Orario dei trasporti

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. I cortei a lento passo non sono di norma consentiti. Possono aver luogo in via eccezionale, qualora non risulti ostacolata nel complesso la circolazione.
3. Il Sindaco può autorizzare, in casi eccezionali e a suo discrezionale giudizio, che il trasporto del feretro, venga effettuato a braccia od a spalla. In tal caso il corteo deve essere seguito dall'auto funebre.

Art. 12 - Funerali

1. La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione delle richieste avanzate (da ditte o privati) all'ufficio preposto.

La richiesta deve pervenire all'ufficio almeno un giorno prima dell'effettuazione del servizio e deve indicare se la salma è destinata alla tumulazione o alla inumazione. In casi eccezionali, la richiesta può venire accettata anche se formulata nello stesso giorno della esecuzione del trasporto, purché l'impresa funebre incaricata dia preavviso al custode entro le ore 8.00 del mattino.

Non vengono effettuati funerali e altre operazioni cimiteriali il sabato pomeriggio, la domenica e nelle giornate festive infrasettimanali. Ogni deroga deve essere autorizzata con atto motivato del Sindaco.

2. I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri di altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, richiesti dai familiari del defunto, intervengono all'accompagnamento funebre, attenendosi alle disposizioni che regolano lo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.
3. Il Sindaco, sentito il Coordinatore Sanitario dell'Unità sanitaria locale competente, può autorizzare, in casi eccezionali e qualora si debbano rendere speciali onoranze al defunto, il trasporto di salme di persone morte fuori domicilio - ospedali, case di cura, alberghi, etc. – dal luogo del decesso alla rispettiva abitazione. Parimenti può essere consentita l'esposizione della salma, a speciali condizioni, in luogo pubblico. In tali casi il trasporto si effettua con il feretro chiuso e con speciale automezzo, senza formazione di corteo funebre.

4. Per le persone decedute fuori Comune è consentito il trasporto del feretro presso l'abitazione prima della cerimonia funebre.

5. Il Responsabile di servizio, su istanza motivata, può autorizzare il trasporto del feretro chiuso in chiesa 24 ore prima della funzione religiosa.

Art. 13 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salma per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 ed all'art. 26 della legge regionale Veneto n. 18/2010.

Art. 14 – Trattamento antiputrefattivo

A norma dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2010:

1. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 15 - Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il Comune provvede al servizio del seppellimento con 8 cimiteri:

Valstagna, Oliero, Collicello, Campolongo sul Brenta, San Nazario, San Marino, Cismon del Grappa, Primolano

2. Il cimitero deve disporre dei requisiti minimi stabiliti dall'art. 30 della Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010, e più precisamente:

- a) un campo di inumazione;
- b) un campo di inumazione speciale;
- c) una camera mortuaria;
- d) un ossario comune;
- e) un cinerario comune.

3. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero comunale sono realizzati:

- a) loculi per la tumulazione di feretri;
- b) celle per la conservazione di cassette ossario e urne cinerarie;
- c) uno spazio per la dispersione delle ceneri
- d) aree per la costruzione di manufatti destinati a cappelle/tombe di famiglia

Art. 16 - Camera mortuaria

1. Il cimitero comunale è dotato di una camera mortuaria, avente le caratteristiche indicate negli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/1990.

2. Qualora per esigenze climatiche e/o organizzative non si possa procedere alla immediata sepoltura del feretro, lo stesso potrà sostare nella camera mortuaria per il tempo strettamente necessario, onde impedire il sorgere di inconvenienti di natura igienico sanitaria, anche in relazione alle condizioni climatiche stagionali.

Art. 17 - Ossario Comune

1. L'ossario comune è destinato ad accogliere in forma indistinta i resti ossei dei defunti per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa sistemazione, provenienti da esumazioni o estumulazioni.
2. E' ammesso il conferimento di resti ossei all'interno di contenitori.
3. Periodicamente il Responsabile dei servizi cimiteriali può disporre la calcinazione delle ossa contenute nell'ossario comune.
4. Nell'ossario comune possono essere conferite anche le ceneri destinate al cinerario comune.

Art. 18 – Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali o zone, individuate dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta comunale, destinate al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, che ne facciano richiesta.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere avanzata da comunità religiose o straniere che abbiano una certa rilevanza numerica nel territorio comunale.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti, sono a carico delle comunità richiedenti.
4. Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Art. 19 - Ammissione nel cimitero

1. Nei cimiteri, salvo ne sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza e i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri, delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, per le quali nessuno provveda alla sepoltura.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono inoltre ricevuti i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori comune.
4. Sono inoltre ammessi i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 25 della L.R. n. 18/2010.
5. In caso di disponibilità di spazi cimiteriali potranno essere accolte le richieste per ricevimento di cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di persone nate nel territorio del Comune di Valbrenta, o che vi abbiano risieduto per almeno 15 anni o che abbiano il coniuge o parenti entro il 3 grado sepolti in uno dei cimiteri cittadini oppure residenti nel comune.

Art. 20 - Vigilanza

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri, nonché sulle cappelle private familiari e sulle tumulazioni privilegiate, spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Art. 21 - Custodia

1. Il Comune assicura il servizio di custodia dei cimiteri.
2. Il responsabile del servizio di custodia per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva la documentazione prescritta; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro previsto dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. n. 285/1990 in formato elettronico:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dai documenti ricevuti, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del responsabile di servizio competente;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

CAPO V

COSTRUZIONE DEI CIMITERI

PIANI CIMITERIALI

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 22 – Planimetria

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 23 - Piani Regolatori Cimiteriali

1. Il Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura di cui all'art. 27, comma 2, della L.R. 18/2010: fabbisogno di sepolture per tre turni di rotazione per le inumazioni e due turni di rotazione per le tumulazioni.
2. I piani cimiteriali di costruzione, ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri, sono approvati dal Consiglio comunale previo parere dell'Azienda ULSS competente per territorio.
3. I piani sono aggiornati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso.
4. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri, deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
5. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di

osservazione, camera mortuaria, cappelle, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, nonché impianti tecnici.

6. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

CAPO VI

INUMAZIONE

Art. 24 - Disposizioni generali per i campi di inumazione.

1. I cimiteri devono essere dotati di campi di inumazione distinti per le diverse destinazioni.

2. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogniqualevolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

3. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

4. Inumazione di feti e prodotti del concepimento ha la durata di cinque anni.

5. La superficie della fossa priva di eventuale copertura lapidea, al fine di favorire i processi naturali di mineralizzazione del cadavere, non deve essere inferiore al 40 %.

6. La fossa è contraddistinta da un numero corrispondente alla registrazione di cui all'art. 52 del DPR 285/1990.

Art. 25 – Utilizzo delle fosse

1. L'individuazione dei campi da destinare all'inumazione è contenuta nel Piano Regolatore Cimiteriale. Nelle more della sua approvazione la Giunta Comunale ne detta gli indirizzi.

2. All'interno del campo, seguendo l'ordine di arrivo all'ufficio di polizia mortuaria delle richieste di inumazione, si darà sepoltura procedendo progressivamente da sinistra a destra e da sud a nord.

Art. 26 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targa di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta di privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide, a carico del richiedente.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.

CAPO VII

TUMULAZIONE

Art. 27 - Tumulazione

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
 2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
 3. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di due elementi tra cassette per ossa o urne cinerarie.
 4. Nell'ossario è permessa la collocazione in totale di due elementi tra cassette per ossa o urne cinerarie
 5. Nell'ossario doppio è permessa la collocazione in totale di quattro elementi tra cassette per ossa o urne cinerarie
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere alle norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93, nonché alla delibera regionale Dgr n. 433 del 04 aprile 2014 - allegato A.

CAPO VIII

CREMAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO CENERI

Art. 28 - Cremazione

1. La cremazione, come previsto dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso, che la rilascia:
 - a) dopo aver acquisito il certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - b) nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
2. La cremazione dei resti mortali, ossia di salme inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti anni in loculo sigillato o da almeno dieci anni in loculo aerato, è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di esumazione o di estumulazione, previo assenso dei soggetti di cui sopra o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
3. L'irreperibilità dei parenti aventi titolo è attestata dall'Ufficiale d'anagrafe, esperite le opportune ricerche presso gli archivi anagrafici.
4. Spetta all'Ufficiale di stato civile di questo Comune l'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri di persone sepolte nel cimitero di questo comune, prima della scadenza del periodo ordinario di esumazione o estumulazione.

Art. 29 – Consegna e destinazione finale dell'urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è conservato dal forno crematorio, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna ed eventualmente consegnato al responsabile del servizio cimiteriale nel caso di conferimento ad un cimitero.

Art. 30 - Registro per la cremazione

1. È istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio polizia mortuaria, presso i Servizi demografici, su modello approvato dall'ufficio medesimo.

Nella prima parte del registro saranno annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato, espressa per iscritto dal cittadino residente nel comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

2. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

3. Il cittadino che utilizzerà a questo scopo il testamento olografo (art. 602 c.c.) potrà lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. In tal caso l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione del testamento ad un notaio, per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile. Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili, o comunque non si attivino in tal senso, e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

4. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo comune di residenza.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione dal registro per la cremazione.

5. Nella seconda parte del registro di cremazione sono annotati, in ordine cronologico, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei familiari o per la dispersione, riportando i dati sotto indicati, secondo quanto previsto dall'art. 49 della Legge regionale del Veneto n. 18/2010:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro.

Art. 31- Conservazione delle ceneri in cimitero

1. La conservazione in cimitero delle urne cinerarie dei defunti aventi il diritto alla sepoltura in un cimitero del Comune di Valbrenta, a sensi del presente regolamento, può avvenire mediante collocazione:

- nei cinerari
- negli ossari
- nei loculi o tombe di famiglia assieme a feretri di congiunti ivi tumulati
- mediante interrimento dell'urna cineraria in materiale non biodegradabile in appositi spazi individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale.

2. È ammessa la collocazione ipogea di una o più urne cinerarie in un apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno sopra un feretro inumato nel campo inumatorio, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento e nel rispetto della volontà espressa degli aventi diritto, come da allegato A alla D.G.R. n. 433 del 04 aprile 2014.

Art. 32 - Affidamento dell'urna cineraria

1. Per l'affidamento dell'urna cineraria, al fine della conservazione in abitazione, dovrà essere seguita la procedura di seguito indicata:

- Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria di una domanda dalla quale risultino:

a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto, indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;

b) Eventuale manifestazione di volontà all'affido da parte del defunto, oppure dichiarazione di assenso di tutti gli eventuali aventi titolo di cui agli artt. 74 e segg. del codice civile.

c) La conoscenza da parte dell'affidatario:

- dell'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;

- che l'infrazione delle condizioni di affidamento dell'urna costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrano i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 c.p.;

- della possibilità, nel caso in cui non intendesse più conservare l'urna cineraria presso la propria abitazione, di trasferirla in cimitero.

d) l'accettazione della possibilità che il Comune esegua controlli sulla corretta conservazione dell'urna.

2. Per l'affidamento dell'urna cineraria ai familiari ai fini della conservazione non è richiesta alcuna autorizzazione ma è sufficiente il verbale di consegna.

3. Tra i familiari è compreso/a anche l'unito/a civilmente ed il/la convivente di fatto, a norma della legge n. 76/2016.

4. L'urna deve essere conservata in luogo chiuso, confinato e stabile (nicchia, teca, vano, ecc.) protetta contro ogni profanazione.

5. Il Comune si riserva la possibilità di controlli sulla regolarità della conservazione dell'urna, previo accordo con l'affidatario.

Art. 33 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, in conformità della scelta fatta in vita dal defunto, comprovata da atto scritto riconducibile alle forme previste all'art. 3, lett. b), numeri 1 e 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;

b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;

c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.

d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.

Nel Comune di Valbrenta la dispersione è ammessa:

- All'interno del Cimitero comunale, per interrimento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile o direttamente delle ceneri nell'apposita area per la dispersione, individuata nel Piano regolatore cimiteriale.

- In aree private, dove l'operazione sarà effettuata all'aperto e per interrimento delle ceneri, con il consenso scritto dei proprietari e non potrà dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

- In aree naturali comunali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;

- La dispersione in acqua, nei tratti non ricadenti all'interno del centro abitato e nei tratti liberi da insediamenti abitativi, da natanti o da manufatti, avviene unicamente attraverso l'immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

2. È vietata la dispersione:

- all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);

- in aree di terreno coltivato, in edifici o altri luoghi chiusi;

- al vento.

3. Deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
4. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zona a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o in mancanza, in area cimiteriale, provvede alla dispersione il personale addetto al servizio cimiteriale.
6. Al di fuori dei cimiteri è in ogni caso vietato l'interramento dell'urna, anche se di materiale biodegradabile.

CAPO IX

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 34 - Esumazioni ordinarie

1. Constatato da lungo tempo che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, il periodo di ordinaria inumazione viene stabilito in venti anni, previo parere favorevole dell'ULSS.
2. Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenziario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso e pubblicato all'Albo Pretorio e sugli appositi spazi presso ciascun cimitero per sessanta giorni (comprendenti la ricorrenza dei Defunti), allo scopo di permettere agli interessati, entro i trenta giorni successivi, di comunicare all'Ufficio la propria intenzione in ordine al deposito dei resti mortali o ossei.
L'ufficio competente invia inoltre apposita comunicazione ai familiari, se conosciuti.
L'eventuale mancata risposta e/o il disinteresse dei familiari equivale ad accettazione della destinazione assegnata dal comune.
4. Le esumazioni si effettuano in date stabilite dall'Ufficio, previa affissione di apposito avviso all'interno del cimitero comunale. Possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, previa comunicazione all'azienda ULSS.
5. Qualora la salma esumata non risulti completamente mineralizzata, sarà tralata nel campo degli indecomposti, oppure avviata a cremazione su richiesta e assenso degli aventi titolo.
6. Se completamente mineralizzati, i resti ossei vengono raccolti nell'ossario comune, ovvero in cellette ossario o in altri loculi concessionati ai familiari che ne facciano richiesta. Non è ammesso l'interramento della cassetta ossario nella fossa ove sia presente altro defunto.
7. Le operazioni di esumazione ordinaria sono assicurate dal Comune o dal gestore del cimitero.

Art. 35 - Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Responsabile di servizio per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Le esumazioni per il trasporto in altra sepoltura o per la cremazione sono autorizzate dal Responsabile del Servizio, che, sentita l'azienda ULSS, prescrive le misure di volta in volta necessarie.

4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Tranne il caso di cui al comma precedente, le esumazioni straordinarie si possono eseguire in qualsiasi periodo dell'anno, previa comunicazione all'azienda ULSS.

Art. 36 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco.

Art. 37 - Estumulazioni a scadenza della concessione

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua (ora novantanovenali), si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dalla programmazione del servizio cimiteriale

2. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco e collocazione in contenitore facilmente biodegradabile. Il periodo di inumazione è fissato in anni 5.

A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

3. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti ossei in cassette ossario.

4. Il Comune non è obbligato ad avvertire i singoli concessionari della scadenza delle concessioni. Ciononostante, allo scopo di rendere possibile il rinnovo della concessione prima di procedere all'estumulazione si procederà, comunque, e quando possibile, ad un contatto di aggiornamento verso il concessionario.

5. Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fossero reperibili, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei defunti, con avviso all'Albo Pretorio e sui chiusini dei loculi scaduti, con appositi cartelli - avviso. Trascorso un trimestre dalla esposizione del cartello avviso o dalla comunicazione al concessionario senza che gli interessati abbiano proceduto in uno dei modi predetti, le salme sono rimosse d'ufficio, dando loro destinazione comune. Ad operazione eseguita il Responsabile del servizio di custodia trasmetterà il verbale relativo all'ufficio di polizia mortuaria.

6. Le estumulazioni da loculi di proprietà comunale eseguite a richiesta del Concessionario o dei familiari del defunto, prima dello scadere del periodo di concessione e previa autorizzazione del Responsabile di servizio, comportano la decadenza della concessione medesima.

Art. 38 - Traslazioni

1. Il Responsabile a cui il servizio è assegnato può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il responsabile dei servizi cimiteriali constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora venga constatata la non perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 39 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

CAPO X

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 40 - Concessione di aree

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private, debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali.
2. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel presente regolamento e/o negli atti di concessione.
5. Alle sepolture private, di cui al presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni. Nelle sepolture per famiglie e collettività le esumazioni ed estumulazioni non comportano la decadenza dalla concessione.
6. Per esigenze di servizio e cioè per i servizi ed opere di carattere generale, si possono rimuovere sepolture comuni e private, dandone preavviso agli interessati, se reperibili, e provvedendo a carico del Comune ad altra equivalente sistemazione delle salme.

Art. 41 - Sepolture private

1. Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 ed 824 del codice civile, ha carattere demaniale per cui la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione. Con essa il Comune assegna al privato una determinata sepoltura particolare o area da adibire a sepoltura, con diritto d'uso temporaneo. Tale diritto non è commerciabile né alienabile.
2. Il concessionario può usare, con i vincoli del regolamento, della sepoltura particolare o dell'area concessa senza alcun diritto alla conservazione delle distanze e della situazione delle opere ed aree attigue, che il Comune può, in ogni tempo modificare ed impiegare.
3. La concessione è subordinata all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di concessioni cimiteriali e di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e, per le concessioni novantanovennali e quarantennali e di rinnovo delle condizioni risultanti dall'apposito atto di concessione.
4. Qualora si rendano disponibili aree o sepolture collettive (tombe di famiglia, cappelline, ecc.) il Comune procederà all'assegnazione mediante bando ad evidenza pubblica. La Giunta comunale ne definisce i criteri di assegnazione e le relative tariffe. Nel caso non tutte vengano assegnate, si provvederà a completarne

l'assegnazione sulla base delle domande presentate successivamente, concluso il bando, secondo l'ordine d'arrivo all'ufficio protocollo fino ad esaurimento della disponibilità.

5. Le disposizioni relative alle sepolture private si applicano anche ai loculi in concessione perpetua.

Art. 42 - Concessioni di aree – retrocessioni – rimborsi

1. Le concessioni di aree sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Con l'atto della concessione di area, il comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

Dal vincolo della novantanovenalità si intendono in ogni caso decadute le sepolture non sistemate nel termine dovuto.

3. Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

4. Le retrocessioni e le cessioni di aree sono così regolate:

a) aree libere: il concessionario di area destinata alla costruzione di sepoltura di famiglia, qualora non intenda più usufruirne e sempre che l'area sia libera da salma o da opere sepolcrali, può rinunciare alla concessione ottenendo un rimborso.

b) aree con parziale costruzione: il concessionario che, pur avendo iniziato la costruzione, non intenda portarla a termine, può rinunciare alla concessione, ottenendo un rimborso. Il comune può autorizzare la cessione di dette opere al nuovo concessionario dell'area rinunciata, che si impegna ad ultimare la costruzione entro un dato termine.

c) aree con opere finite: il concessionario della sepoltura di famiglia, qualora non intenda più usufruirne e sempre che l'area sia libera da salme, può rinunciare alla concessione ottenendo un rimborso.

La richiesta di trasferimento di salme da sepolture private per diversa sistemazione comporta la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura.

d) area restituita, entro un anno dalla concessione, senza essere stata utilizzata: il corrispettivo verrà restituito integralmente.

5. La concessione può essere soggetta:

- a revoca per esigenze di pubblico interesse. In tal caso deve essere assegnata dal Comune altra area o sistemazione equivalente;

- a decadenza nei casi indicati nel regolamento, nonché per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, e per inadempienza alle clausole contrattuali;

- a rinuncia, per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura, risultante da atto notarile o scrittura privata autenticata.

- a richiesta successiva di cointestazione. Ricevuta la richiesta, con l'assenso di tutti gli aventi titolo, disciplinati i rapporti tra cointestatori mediante atto notarile o scrittura privata autenticata, il responsabile del servizio prende atto della documentazione e prende nota della variazione nel registro dei contratti.

- a richiesta di divisione tra i titolari della concessione dei tumuli della tomba di famiglia. Ricevuta la richiesta, con l'assenso di tutti gli aventi titolo, disciplinati i rapporti tra cointestatori mediante atto notarile o scrittura privata autenticata, il Responsabile del servizio prende atto della documentazione e prende nota della variazione nel registro dei contratti.

Art. 43 - Diritto d'uso delle sepolture private

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla persona dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

2. Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta alle persone identificate nell'atto di concessione o, in assenza di indicazione alle persone della sua famiglia.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 del codice civile salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino a completamento della capienza del sepolcro.
5. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari con apposita dichiarazione sottoscritta.
6. La domanda di tumulazione in una sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o da chi ne dichiara la legale rappresentanza. Venendo a mancare il concessionario, deve essere richiesto dagli eredi il riconoscimento della titolarità della concessione mediante dichiarazione sostitutiva degli eredi con contestuale nomina di un rappresentante, cui farà riferimento il Comune, da inserire nel contratto di concessione e annotare nel Registro delle concessioni. Non si dà corso alla tumulazione qualora sia dubbio il diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. In tal caso il richiedente è tenuto a provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione; le controversie fra titolari di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice Ordinario.
7. I diritti d'uso delle sepolture di famiglia e delle aree da adibire a sepoltura, sono trasmissibili per successione legittima e, estinto tale vincolo, per successione testamentaria oppure per rinuncia di un concessionario in favore degli altri contitolari. I trapassi di diritto d'uso devono essere comprovati da titoli regolari e cioè:
 - a) per successione: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o attestazione giudiziale; se la successione è testamentaria deve essere prodotta una copia o l'estratto del testamento;
 - b) per rinuncia: atto notarile in copia autenticata o scrittura privata autenticata.La presa d'atto del trapasso può essere subordinata all'esecuzione di opere necessarie alla tomba. Qualora non fosse possibile determinare la titolarità di concessioni cimiteriali da apposito atto formale, fanno fede le intestazioni riportate nei registri storici.
8. La presa d'atto deve essere preceduta da presa d'atto del trapasso per successione di concessioni perpetue e novantanovennali con individuazione dei successori legittimi o testamentari. Non si dà corso alla stipula di nuovo atto, ma alla sola variazione della titolarità nei registri, previa presa d'atto dell'Ufficio competente.
9. La stipula del nuovo atto non richiede il versamento di ulteriori canoni, con le sole spese a carico degli interessati, subordinando, ove sia ritenuto opportuno, la presa d'atto stessa all'esecuzione di opere necessarie alla tomba interessata.
10. Il diritto di sepoltura fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di premorienza. Più titolari di una tomba possono, con atto notarile da produrre in copia all'ufficio concessioni, procedere alla divisione, tra loro, dei vari tumuli.
11. Può essere richiesta l'associazione nell'intestazione. In presenza di richiesta di associazione nell'intestazione di concessioni cimiteriali già in essere, le parti disciplineranno i loro rapporti mediante una scrittura privata, registrabile in caso d'uso, che sarà presentata all'ufficio competente per l'acquisizione agli atti.
12. Il Comune, preso atto della richiesta di associazione e della insussistenza di opposizioni alla stessa da parte degli aventi titolo, procede a stipula di nuovo atto con spese a carico dei nuovi associati.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura il diritto d'uso delle sepolture private può essere provato dai seguenti titoli:

- Atto di concessione
- Dichiarazione sostitutiva indicante tutti gli eredi subentranti al decesso del fondatore
- Copia del testamento
- Atto notarile di rinuncia di uno degli intestatari
- Accordo tra gli eredi della ripartizione del diritto d'uso: atto notarile o scrittura privata autenticata, da allegare al contratto originario.

Art. 44 - Obblighi per i concessionari

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti di loro proprietà.
2. In particolare, il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritenga opportuni ed indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi. Nel caso in cui la sepoltura o parte di essa presenti una statica precaria o si trovi in condizioni indecorose, si sospende la tumulazione, restando il concessionario obbligato all'esecuzione dei lavori occorrenti ed al versamento di un congruo deposito di garanzia che viene restituito ad opere eseguite od impiegato nell'esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non vi provvede.
3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario.
4. Nel caso di irreperibilità del concessionario viene apposto sulla sepoltura e pubblicato all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni apposito avviso.
Decorso un anno dalla diffida o dall'applicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza, con atto del Responsabile del servizio cimiteriale, da notificarsi al concessionario.
5. Pronunciata la decadenza dei menzionati vincoli, ove necessari, si procede all'esumazione o alla estumulazione necessaria, con l'osservanza delle norme relative. I resti rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune ed il feretro viene distrutto. Le salme estumulate, qualora non risultino completamente mineralizzate, sono inumate, previa perforazione del feretro metallico, per il periodo di 5 anni, riducibili a due nel caso di utilizzo di sostanze biodegradanti, dopo di che le ossa raccolte sono conferite all'ossario comune.
6. Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili o lo stato gravemente indecoroso della sepoltura.

Art. 45 - Concessioni di loculi, cinerari e ossari

1. Le concessioni di loculi, cinerari e ossari sono a tempo determinato.
La durata della concessione è così definita:
 - 40 anni per i loculi - rinnovabili per ulteriori anni 20
 - 40 anni per le cellette ossario - rinnovabili per ulteriori anni 20
 - 40 anni per le cellette cinerario - rinnovabili per ulteriori anni 20
2. Nell'atto di nuova concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione
3. E' possibile, per circostanze particolari, richiedere la concessione provvisoria di un loculo comunale per un anno, rinnovabile per altri due. Allo scadere del triennio la salma deve essere tralata in altra sepoltura. In caso di inerzia da parte del concessionario si provvede all'estumulazione d'ufficio e alla successiva

inumazione della salma, previa diffida all'interessato. I corrispettivi previsti per i contratti di concessione provvisoria di un anno e per il relativo rinnovo di due anni sono determinati con atto di Giunta.

4. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 46 - Rinnovo della concessione

1. Alla scadenza della concessione, il concessionario può richiederne, per una sola volta, il rinnovo per venti anni, a condizione che il loculo/ossario risulti alla stessa data impegnato occupato e che nel Cimitero ove si trova la sepoltura vi sia una disponibilità di loculi/ossari destinati a concessione quarantennale.

2. La richiesta di rinnovo è finalizzata al proseguimento dell'occupazione e può essere presentata non prima dell'anno precedente la scadenza della concessione e, di norma, la scadenza. Qualora vengano presentate richieste di rinnovo oltre la scadenza, detto rinnovo decorre, in ogni caso e a tutti gli effetti, dalla scadenza originaria.

3. In caso di disinteresse da parte dei familiari/aventi titolo o irreperibilità degli stessi il Comune assegna al concessionario un congruo termine, decorso il quale senza che vi sia stata richiesta di rinnovo, rientra in possesso della sepoltura e procede d'ufficio alla estumulazione della salma e alla destinazione dei resti a norma di legge.

Art. 47 – Rinuncia all'utilizzo dei loculi/ossari

In caso di mancato utilizzo, il loculo può essere restituito alla disponibilità dell'Amministrazione comunale, previa comunicazione scritta e motivata

. con restituzione dell'80% del corrispettivo pagato, qualora la rinuncia avvenga entro un anno dalla data della concessione;

. con restituzione del 50% del corrispettivo pagato, qualora la rinuncia avvenga entro tre anni dalla data della concessione;

In qualsiasi altro caso di mancato utilizzo del loculo e di successiva rinuncia, non è previsto alcun indennizzo al concessionario.

Art. 48 - Costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile Tecnico Comunale, su conforme parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere diretto accesso con l'esterno del cimitero.

4. L'atto per la dimostrazione della titolarità di concessione cimiteriale, anche ai fini del rilascio di autorizzazione edilizia, è costituito dall'atto di concessione, accompagnato, ove necessari, da dimostrazione di avvenuta successione, legittima o testamentaria, del diritto di concessione, che potrà avvenire anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dell'interessato.

5. Le concessioni di aree per la costruzione di cappelline funerarie di famiglia impegnano alla sollecita presentazione del progetto, all'inizio dei lavori entro sei mesi ed al completamento dell'opera entro due anni dalla data del pagamento della concessione. Per gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione può concedere proroga dei suddetti termini per un periodo massimo di sei mesi. Trascorsi detti termini, ovvero scaduta la proroga per ogni mese di ritardo sarà applicata una penale pari al 5% del valore della concessione. Dopo un ulteriore trimestre continuando l'inosservanza dei termini suesposti, viene pronunciata la decadenza della concessione con trattenuta dell'eventuale penale non pagata.

Art. 49 - Riconoscimento del rapporto concessorio

1. Qualora, per le sepolture private per le quali è già stato versato il canone, non risulti essere stato stipulato alcun contratto di concessione, le persone che ritengono di avervi titolo possono richiedere la stipula di un contratto di concessione in sanatoria, comprovando il loro diritto con i documenti attestanti il pagamento del canone di concessione dell'area o del loculo, da loro effettuato, o con altra documentazione idonea.

2. Per le sepolture private di cui al precedente comma, per le quali non sia possibile reperire alcuna documentazione comprovante l'esistenza della concessione, si applica l'istituto dell'"immemorabile", riconoscendo il diritto in via amministrativa.

A tal fine, in presenza di una situazione di uso continuato nel tempo della sepoltura, non smentito da alcun documento e non ostacolato da alcuna opposta circostanza che si ricordi a memoria d'uomo, si considera che lo stato di fatto esistente sia conforme al diritto. In questo caso, i diritti d'uso della sepoltura e la possibilità di richiedere il contratto di concessione in sanatoria sono riconosciuti al coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, della persona o delle persone defunte occupanti la sepoltura.

3. Qualora, a causa della mancanza di documentazione, non sia possibile individuare con certezza la durata di una concessione oggetto di contratto in sanatoria, si stabilisce convenzionalmente che:

a) per le sepolture occupate da resti mortali o salme tumulate in epoca antecedente il 10 febbraio 1976, la concessione scadrà trascorsi 30 anni dalla data della stipula del contratto in sanatoria, per i loculi individuali, e trascorsi 50 anni per le aree per la costruzione di tombe di famiglia;

b) per le sepolture con resti mortali o salme tumulate dal 10 febbraio 1976 in poi, la concessione scadrà trascorsi 30 anni dalla data in cui è avvenuta la prima tumulazione, per i loculi individuali e le cellette ossario, e trascorsi 50 anni per le aree per la costruzione di tombe di famiglia.

4. Il contratto di concessione in sanatoria dovrà contenere la clausola di revoca immediata della concessione nel caso in cui dovessero emergere, successivamente alla stipula del contratto, atti o documenti che comprovino l'esistenza di precedenti diritti, da parte di terzi, sulla sepoltura

2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione secondo le modalità adottate dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo.

3. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa.

CAPO XI

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 50 - Soppressione dei cimiteri

1. In caso di soppressione del cimitero, gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il periodo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

4. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del comune.

CAPO XII

SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI

Art. 51 - Cappelle private fuori dal cimitero (Art. 42 L.R. 18/2010)

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori del cimitero, non aperte al pubblico destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 ed all'allegato A della D.G.R. n. 982 del 17 giugno 2014, occorre l'autorizzazione del Responsabile di servizio, previa deliberazione del Consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

2. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri, nonché ai requisiti prescritti dalla D.G.R. n. 982 del 17 giugno 2014.

2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari della concessione decadono dal diritto di uso delle cappelle.

4. Le cappelle private costruite fuori del cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 52 - Tumulazione privilegiata in luoghi diversi (art. 43 L.R. 18/2010)

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni definite con D.G.R. n. 982 del 17 giugno 2014.

3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.

CAPO XIII

IMPRESE E LAVORI - DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 53 - Esecuzione dei lavori

1. Per l'esecuzione di lavori - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzione - che non siano riservati al comune, gli interessati possono valersi dell'opera di provati esecutori, a loro libera scelta.

2. Detti imprenditori o ditte debbono essere iscritti alle competenti categorie professionali o artigianali ed i rispettivi incarichi devono essere segnalati al responsabile del servizio di vigilanza.

Art. 54 - Consegna dell'area

1. La consegna dell'area viene eseguita al concessionario, o a persona da questi delegata, da un tecnico delegato dall'amministrazione comunale al controllo dell'esatta esecuzione delle opere in ordine al progetto approvato ed alle eventuali modificazioni indicate nel permesso. Il responsabile del servizio di custodia ha l'obbligo di impartire disposizioni atte a prevenire ed a rimuovere irregolarità ed abusi. A lavori ultimati dovrà essere richiesto permesso di usabilità.

Art. 55 - Materiali

1. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal responsabile del servizio di custodia.
2. E' vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Anche nel corso dei lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi.
5. Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di riparazione, i concessionari devono provvedere che non sia recato danno alla proprietà comunale o privata, che non se ne occupi in modo stabile o temporaneo parte alcune e non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.
6. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente trasportati al luogo indicato dal responsabile del servizio di custodia, secondo l'orario e l'itinerario prescritti.

Art. 56 - Responsabilità degli esecutori

1. Gli imprenditori ed esecutori dei lavori hanno la responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al comune e a terzi, derivassero in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.
- E' vietato far sostare all'interno del cimitero i veicoli impiegati nel trasporto di materiali.

Art. 57 - Orario dei lavori

1. L'orario di lavoro viene fissato dal Responsabile competente. E' in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni festivi e il sabato pomeriggio.

Art. 58 - Limitazioni

1. Dal venti ottobre al cinque novembre di ogni anno, è vietata l'introduzione di materiali ed i lavori in corso di esecuzione per conto di privati vengono sospesi.
2. Le imprese e ditte devono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Responsabile competente.
3. La posa di lapidi ed iscrizioni sui chiusini di loculi e di ossari è consentita fino al ventotto ottobre.

Art. 59 - Lavori di privati

1. I privati possono eseguire direttamente e far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di formazione, mantenimento ed ornamentazione dei tumuli e sepolture dei loro defunti.
2. Nell'ambito del cimitero non è permessa l'organizzazione di attività professionali o commerciali o, comunque, a fine di lucro, aventi carattere generale ed abituale, dirette alla manutenzione e alla ornamentazione delle tombe e alla fornitura dei relativi materiali.

Art. 60 - Lapidi

1. Per apporre lapidi od eseguire iscrizioni sui chiusini di loculi ed ossari, occorre un apposito permesso del Responsabile di servizio tecnico edilizia privata.
2. L'iscrizione funeraria, che deve contenere le sole generalità del defunto ed eventuali brevi parole celebrative, deve essere compilata in lingua italiana. Sono permesse solo citazioni in latino.
3. La ditta incaricata della posa di lapidi potrà operare all'interno del cimitero comunale previo avviso al custode cimiteriale o all'ufficio tecnico.

CAPO XIV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - COMPETENZE

Art. 61 - Apertura del cimitero

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile di servizio.
2. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nei cimiteri, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni

Art. 62 – Divieto di ingresso

1. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - b) a chiunque, quando vi siano motivi di ordine pubblico o comunque per motivi di carattere igienico-sanitario. Il divieto può riguardare anche singole aree o reparti cimiteriali.

Art. 63 - Circolazione dei veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli all'interno del cimitero. Per motivi di salute il Responsabile di servizio può concedere il permesso di visita con l'uso di speciali veicoli. La circolazione dei veicoli di servizio, di quelli delle imprese che eseguono lavori nei cimiteri e delle auto usate per le visite, è regolata dal responsabile del servizio di custodia.

Art. 64 - Norme comportamentali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
 - a) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
 - b) introdurre cose irriverenti;
 - c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cestini; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - e) nell'eseguire la manutenzione o il riordino di fosse comuni, depositare su altre fosse o sui viali erbacce o rifiuti di qualsiasi natura; il terriccio deve essere sepolto nella fossa stessa e ogni altro detrito collocato negli appositi cestini;
 - f) spargere sulle fosse comuni ghiaio, pietrisco o granito di marmo;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - h) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli e sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e, in specie, fare offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale divieto si estende particolarmente al personale del cimitero e delle imprese e a quanti vi svolgono attività;
 - l) prendere fotografie o copie di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - m) eseguire i lavori sulle tombe di privati senza autorizzazione;
 - n) fare questue;
 - o) assistere, non autorizzati, alla esumazione ed estumulazione di salme.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona di rispetto del cimitero.

Art. 65 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preavviso al Responsabile dell'ufficio.

CAPO XV

ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 66 - Imprese funebri

1. Lo svolgimento dell'attività funebre è disciplinato dall'art. 5 della L.R. n.18/2010.

2. Le imprese che svolgono attività funebre possono espletare le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie, Enti di culto e altri uffici pubblici;
- b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale, ad esclusione dei prodotti lapidei;
- c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
- d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi;
- f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

Art. 67 - Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

2. Inoltre ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010, l'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale ferma restando la possibilità di deroga con specifica deliberazione comunicata alla Regione ai sensi dell'art. 5 bis della medesima Legge.

CAPO XVI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n.689, nonché, in quanto applicabili, alle sanzioni di cui all'art. 53 della L.R. n. 18/2010.

2. Le violazioni delle norme non specificatamente sanzionate da norme di legge, sono punite nei modi previsti dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni possono essere effettuate, oltre che dagli organi di polizia, anche da personale comunale appositamente formato e nominato.

Art. 69 - Responsabilità

1. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni a cose provocate nei cimiteri da persone estranee al servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni e furti.

Art. 70 – Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 71 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line del Comune. Dalla stessa data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari non compatibili con il presente.

Indice

CAPO I - OGGETTO E COMPETENZE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Responsabilità

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI – OBITORI – CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO

Art. 5 – Periodo di osservazione

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Art. 7 – Trasferimento durante il periodo di osservazione

Art. 8 - Casa funeraria e sala del commiato

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9 - Tipi di trasporto

Art. 10 - Trasporto per e da altri comuni

Art. 11 - Orario dei trasporti

Art. 12 - Funerali

Art. 13 - Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 14 – Trattamento antiputrefattivo

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 15 - Cimiteri

Art. 16 - Camera mortuaria

Art. 17 - Ossario Comune

Art. 18 – Reparti speciali nel cimitero

Art. 19 - Ammissione nel cimitero

Art. 20 - Vigilanza

Art. 21 - Custodia

CAPO V - COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 22 – Planimetria

Art. 23 - Piani Regolatori Cimiteriali

CAPO VI - INUMAZIONE

Art. 24 - Disposizioni generali per i campi di inumazione.

Art. 25 – Utilizzo delle fosse

Art. 26 - Cippo

CAPO VII - TUMULAZIONE

Art. 27 - Tumulazione

CAPO VIII – CREMAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO CENERI

- Art. 28 - Cremazione
- Art. 29 – Consegna e destinazione finale dell'urna cineraria
- Art. 30 - Registro per la cremazione
- Art. 31- Conservazione delle ceneri in cimitero
- Art. 32 - Affidamento dell'urna cineraria
- Art. 33 - Dispersione delle ceneri

CAPO IX - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 34 - Esumazioni ordinarie
- Art. 35 - Esumazioni straordinarie
- Art. 36 - Raccolta delle ossa
- Art. 37 - Estumulazioni a scadenza della concessione
- Art. 38 - Traslazioni
- Art. 39 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

CAPO X - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

- Art. 40 - Concessione di aree
- Art. 41 - Sepolture private
- Art. 42 - Concessioni di aree – retrocessioni – rimborsi
- Art. 43 - Diritto d'uso delle sepolture private
- Art. 44 - Obblighi per i concessionari
- Art. 45 - Concessioni di loculi, cinerari e ossari
- Art. 46 - Rinnovo della concessione
- Art. 47 – Rinuncia all'utilizzo dei loculi/ossari
- Art. 48 - Costruzione di sepolture private
- Art. 49 - Riconoscimento del rapporto concessorio

CAPO XI - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

- Art. 50 - Soppressione dei cimiteri

CAPO XII - SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI

- Art. 51 - Cappelle private fuori dal cimitero
- Art. 52 - Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

CAPO XIII - IMPRESE E LAVORI - DISPOSIZIONI TECNICHE

- Art. 53 - Esecuzione dei lavori
- Art. 54 - Consegna dell'area
- Art. 55 - Materiali
- Art. 56 - Responsabilità degli esecutori
- Art. 57 - Orario dei lavori
- Art. 58 - Limitazioni
- Art. 59 - Lavori di privati
- Art. 60 - Lapidi

CAPO XIV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - COMPETENZE

- Art. 61 - Apertura del cimitero

Art. 62 – Divieto di ingresso

Art. 63 - Circolazione dei veicoli

Art. 64 - Norme comportamentali

Art. 65 – Riti funebri

CAPO XV - ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 66 - Imprese funebri

Art. 67 - Divieti

CAPO XVI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68 - Sanzioni

Art. 69 - Responsabilità

Art. 70 – Concessioni pregresse

Art. 71 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento